



COMUNE DI POGGIORSINI

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE
NUMERO DELIBERA: 38

SEDUTA
DATA: 29-11-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024 (L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160).

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 10:00, nella sala consiliare di questo Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri, all'appello nominale risultano:

1.	PICERNO PIETRO	PRESENTE
2.	VITUCCI MARCO	PRESENTE
3.	DI PALO VITA MARIA	PRESENTE
4.	SICOLO GIOVANNI	PRESENTE
5.	SCHIAVONE FILOMENA	ASSENTE
6.	OSTUNI MATTEO	PRESENTE

7.	PICERNO DOMENICO	PRESENTE
8.	QUATTROMINI NUNZIA	PRESENTE
9.	CASTORO GRAZIANA	PRESENTE
10.	BRUCOLI GIACOMO	PRESENTE
11.	SELVAGGI IVAN	PRESENTE

PRESENTI N. 10 - ASSENTI N. 1

Votazione, Totale favorevoli: 7

Votazione, Totale contrari: 3 (Bucoli, Castoro, Selvaggi)

Votazione, totale astenuti: 0

Il Presidente Domenico Picerno, Presidente della seduta, constatato il numero dei presenti a norma di legge, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato.

Assiste il Segretario Generale Antonio Dott. Russi.

PARERI art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267

REGOLARITA' TECNICA - PARERE: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Caterina De Vito

REGOLARITA' CONTABILE - PARERE: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Dott.ssa Caterina De Vito

Udita la relazione della dott.ssa De Vito la quale rimarca come le aliquote siano rimaste invariate;

Sentito l'intervento del Cons. Selvaggi rimarca nuovamente come anche in questo non si deducano impegni politici alla riduzione della pressione tributaria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che "... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 749 che "... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*";
- al comma 750, che "... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 751, che "... *Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*";
- al comma 752, che "... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*";
- al comma 753, che "... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*";
- al comma 754, che "... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento...*";
- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, "... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al*

comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Considerato che la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto “... nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, decreto sopra richiamato “... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale “... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale di cui sopra a mente del quale “... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...”, il quale ultimo prevede che “... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1,

comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...”;

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione Consiliare n. 3 del 06/05/2020;

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite per il 2023 con deliberazione di C.C. n. 5 del 17/04/2023, ovvero come segue:

	Aliquota
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7- Aliquota ridotta	4 per mille
Altre abitazioni - Aliquota normale	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille (esenti)
Fabbricati classificati nella categoria D, ad esclusione dei D10	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	0 per mille (esenti)

Detrazione per abitazione principale € 200,00;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di approvare l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale confermando per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria stabilite per il 2023 con deliberazione di C.C. n. 5 del 17/04/2023, ovvero come segue:

	Aliquota
Abitazione principale classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7- Aliquota ridotta	4 per mille
Altre abitazioni - Aliquota normale	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille (esenti)
Fabbricati classificati nella categoria D, ad esclusione dei D10	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Altri immobili di tipologia non comprese in quelle precedenti	10,6 per mille
Terreni agricoli	0 per mille (esenti)

Detrazione per abitazione principale € 200,00;

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

3. di disporre, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente",

sottosezione "provvedimenti/provvedimenti organi indirizzo-politico;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000, con separata votazione come sopra riportata.

SOTTOSCRIZIONE VERBALE

Il presente verbale è stato sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Domenico Picerno

IL SEGRETARIO GENERALE
Antonio Dott. Russi

*Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)*
